



DELIBERAZIONE N. 29

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Chiara Sartori istruttore amministrativo Cat. C, ai sensi dell'art. 11 del CCNL Regione Autonomie Locali.

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **Novembre** alle ore **15,30** presso gli uffici consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
PETRONI RICCARDO	Presidente	PRESENTE
VARNELLI VIRGILIO	Vice Presidente	PRESENTE
FORTIS CLAUDIA	Consigliere	PRESENTE
RUBINI GIOVANNI	Consigliere	ASSENTE
ZANI SAURO	Consigliere	PRESENTE
TOTALE PRESENTI		4
TOTALE ASSENTI		1

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Riccardo Petroni, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Istanza di aspettativa non retribuita della dipendente Chiara Sartori istruttore amministrativo Cat. C, ai sensi dell'art. 11 del CCNL Regione Autonomie Locali.
Del. C.d.A. n. 29 del 14.11.2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la nota del 13.11.2014, protocollata il 14.11.2014 al numero 1795, con la quale la dipendente di ruolo Signora Chiara Sartori Istruttore amministrativo, Cat. C1, chiede di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di tre mesi, per motivi personali, per il periodo dal 22 dicembre 2014 (termine di scadenza del periodo di astensione facoltativa per maternità) al 22 marzo 2015;

VISTO l'art.11 del C.C.N.L. 14.09.2000, il quale dispone che "al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personale o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi";

CONSIDERATO che la suddetta normativa, sotto il profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, menziona sia le esigenze personali che quella di famiglia del lavoratore e che, pertanto, tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso della dipendente intesa membro di una famiglia;

DATO atto che la suddetta istanza sia meritevole di accoglimento in considerazione delle motivazioni sopra esposte;

ACCERTATO che la concessione del periodo di aspettativa, così come richiesta dalla dipendente, è compatibile con le esigenze del servizio di appartenenza;

RICORDATO che per l'intero periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro continua pur sempre ad esistere anche se, essendo in sospensione, vengono meno i contrapposti obblighi fondamentali che da esso ne derivano ovvero della prestazione lavorativa da parte della dipendente e quello della corresponsione della retribuzione e del versamento della relativa contribuzione, gravante sul Consorzio, che, quindi, in conseguenza della sospensione del rapporto di lavoro, il periodo di aspettativa non si considera utile ai fini dell'anzianità di servizio;

RAVVISATA quindi di esprimere per quanto di competenza parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Direttore ai sensi dell'art.49 del TUEL;

VISTO il Tuel

VISTO il vigente statuto

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, dai convenuti aventi diritto

DELIBERA

- 1) esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, all'accoglimento della richiesta della dipendente signora Chiara Sartori di concessione di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 11 comma 1 del CCNL 14.9.2000.
- 2) demandare al Direttore dell'ente il compito di adottare il relativo atto gestionale di competenza;
- 3) trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle deliberazioni e ne disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziorifiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Petroni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziორიფუტვკო.იტ il giorno 06/10/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 21/11/2014

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/11/2014

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(immediata esecutività)

Dalla residenza consortile, addì 21/11/2014

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 21/11/2014



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola